



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'

ALLEGATO 1)

Avviso Pubblico

**Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione
dei “Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori
e alla conciliazione vita-lavoro”**

Il presente allegato si compone di n. 21 pagine
LA DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott.ssa Francesca Zampano

INDICE

Riferimenti Normativi

Art.1 - Obiettivi generali e finalità dell'Avviso

Art. 2 - Soggetti proponenti

Art. 3 - Compiti dei Soggetti intermediari

Art. 4 - Dotazione finanziaria e Modalità di assegnazione delle risorse

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione della Candidature

Art. 6 - Istruttoria e valutazione delle candidature

Art. 7 - Sottoscrizione della Convenzione

Art. 8 - Obblighi dei Soggetti Intermediari

Art.9 - Cause di revoca

Art. 10 - Modalità di erogazione delle risorse

Art. 11 - Rendicontazione finale e determinazione del contributo definitivo

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Art.13 - Pubblicità, Informazioni e Riferimenti

Schema A - domanda di candidatura

Schema B - formulario di presentazione del soggetto proponente

Schema C - dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del Soggetto proponente

Schema D - dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dal legale rappresentante e da ciascun soggetto componente l'organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente

Schema E - dichiarazione d'impegno dei soggetti componenti il raggruppamento informale, a costituirsi in formale raggruppamento nel caso di ammissione al finanziamento

Riferimenti Normativi

- Legge 8 marzo 2000, n.53, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- D.Lgs. n.198 11 aprile 2006 " Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della legge 28 novembre 2005, n.246;
- Legge Regionale del 10/07/2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- Legge Regionale del 21 marzo 2007, n.7, recante "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia e gli strumenti di attuazione";
- la legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 "Legge sulla partecipazione";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)";
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021";
- il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019;

Art.1 - Obiettivi generali e finalità dell'Avviso

Finalità del presente Avviso è selezionare i Soggetti Intermediari – Enti Bilaterali e Ordini professionali – cui affidare la costituzione e gestione di Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro.

Obiettivo del Fondo è l'erogazione di misure volte ad ampliare il quadro delle tutele a favore delle occupate e degli occupati delle imprese aderenti agli Enti Bilaterali nonché delle libere professioniste e dei liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali.

Il nuovo intervento si pone in continuità con le sperimentazioni precedenti avviate dall'Amministrazione regionale a partire dal 2011 con la costituzione di *Fondi pubblico privati per la flessibilità* prima e con l'implementazione dei *Fondi pubblico privati per il sostegno alla genitorialità* dopo.

Si intende in tal modo consolidare e dare continuità alle misure a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici già sperimentate con successo, nonché contrastare la precarietà esistenziale derivante dalla incertezza di reddito e inadeguatezza del quadro di tutele sempre più caratterizzante gli attuali percorsi lavorativi.

Art. 2 - Soggetti proponenti

1. Possono candidarsi al presente Avviso, anche in raggruppamento formale temporaneo, gli Enti Bilaterali pugliesi riconosciuti ai sensi D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm e ii., costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e gli Ordini Professionali pugliesi operanti a livello regionale ovvero territoriale purché, alla data di approvazione del presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- non avere in corso l'erogazione di misure di accesso ai Fondi già costituiti in virtù del precedente



Avviso di Regione Puglia di cui alla Determinazione dirigenziale del 23/08/2016, n. 830;

- essere costituiti da almeno tre anni alla data di approvazione del presente Avviso, a garanzia della solidità della struttura organizzativa che dovrà farsi carico degli adempimenti amministrativi connessi alle finalità del presente Avviso. In caso di raggruppamento formale temporaneo, tale requisito dovrà essere posseduto dal soggetto capofila;
- essere disponibili a cofinanziare l'intervento con una quota minima di almeno €50.000,00;
- assenza, per il legale rappresentante e per ciascun soggetto componente l'organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente, di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
- vigenza, rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso, degli organi statutari (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Consiglio dell'Ordine, Collegio dei Revisori, ecc.);
- non essere in liquidazione volontaria né sottoposto a procedure concorsuali;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

2. In relazione alle candidature avanzate da raggruppamenti informali, gli Organismi costituenti il raggruppamento dovranno costituirsi formalmente in caso di ammissione al finanziamento prima della sottoscrizione della Convenzione di cui all'art.7.

3. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità sopra indicati costituisce elemento di esclusione dalla valutazione di merito. Ciascun soggetto proponente può presentare, pena l'esclusione, una sola domanda di candidatura.

Art. 3 - Compiti dei Soggetti intermediari

1. I soggetti selezionati a seguito della procedura attivata con il presente Avviso (di seguito "Soggetti Intermediari") saranno chiamati a costituire e gestire un Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro, attraverso:

- realizzazione di un'analisi dei fabbisogni delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ambito economico/professionale di riferimento su base regionale/provinciale/metropolitana/distrettuale di riferimento da documentare con un apposito documento di analisi, finalizzata alla definizione della tipologia di interventi da finanziare attraverso il Fondo;
- redazione, di concerto con Regione Puglia – Sezione Promozione della salute e del benessere – Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità, di un Avviso rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale o alle libere professioniste e liberi professionisti iscritti all'Ordine professionale interessato, finalizzato alla descrizione delle misure erogabili e alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di erogazione delle stesse;
- adozione e promozione dell'Avviso verso i lavoratori e le lavoratrici destinatarie;
- rendicontazione della spesa e comunicazione di dati di monitoraggio su base semestrale a Regione Puglia circa le prestazioni erogate.

2. Sulla base di quanto emerso in fase di analisi dei fabbisogni, i Soggetti intermediari definiranno le misure erogabili attraverso il Fondo, individuandole tra le seguenti tipologie di intervento :

Misure di sostegno alla genitorialità volte ad allargare il quadro delle tutele, anche in relazione ai lavoratori a termine e ai liberi professionisti, e a favorire modelli di genitoriale condivisa

integrazione al reddito delle lavoratrici madri nel periodo di astensione obbligatoria fino alla concorrenza del 100% dell'indennità di riferimento
integrazione al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori che ricorrono al congedo parentale fino alla concorrenza del 100% dell'indennità di riferimento
integrazione al reddito di lavoratrici/lavoratori che richiedono le tipologie di congedo di cura familiare previste dalla legislazione, dalla contrattazione collettiva e dalla regolamentazione di categoria fino alla concorrenza del 100% dell'indennità di riferimento erogata in via principale, nei limiti temporali che verranno fissati dagli apposti Avvisi
integrazione dell'assegno comunale o statale di maternità alle madri non aventi i requisiti per l'indennità Inps ma che hanno in corso o hanno cessato un rapporto di lavoro con una delle organizzazioni (imprese, APL, studi Professionali) aderenti all'Ente bilaterale gestore del Fondo
integrazione all'indennizzo di maternità previsto dalla cassa di riferimento per le libere professioniste madri iscritte all'Ordine gestore del Fondo
integrazione all'indennità di congedo parentale per i padri
estensione dei giorni di astensione previsti per il congedo obbligatorio di paternità
integrazione economica una tantum per paternità
rimborsi spese per spese sanitarie connesse alla gravidanza (come esami del sangue, visite ginecologiche, ecografia, visita morfologica, G-test/ villocentesi/amniocentesi)
rimborso spese per acquisto di prodotti di puericultura (come pannolini, latte in polvere, biancheria e vestiti per neonati, fasciatoio, passeggini, ovetto, navetta)
<u>Misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro</u>
sostegno economico per spese di conciliazione o di sostituzione debitamente documentate nei termini e nei limiti di cui agli apposti Avvisi
rimborso spese per la fruizione di servizi educativi per il tempo libero
contributi al versamento di oneri previdenziali per baby sitter e badanti regolarmente contrattualizzate (dietro presentazione di bollettino di pagamento)
contributi al versamento di oneri previdenziali per colf regolarmente contrattualizzate (dietro presentazione di bollettino di pagamento)
<u>Misure a supporto della salute per sé e i propri familiari, volte ad allargare il quadro delle tutele, anche in relazione ai lavoratori a termine e ai liberi professionisti</u>
rimborso spese per analisi ed esami specialistici, esami per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori (visita senologica, ecografia mammaria, mammografia, esame della prostata, pap-test, controllo dei nei, etc.), cure dentarie, assicurazione sanitaria integrativa, acquisto ausili protesici (lenti e montature per occhiali da vista, apparecchi acustici, apparecchi ortodontici, etc.).
rimborso spese per prestazioni a sostegno di figli che necessitano di supporto allo sviluppo psico-fisico (disabili, BES, Dislessici, ADHD) o di familiari anziani e/o bisognosi di assistenza (logopedia, psicomotricità, fisioterapia, potenziamento cognitivo, terapia occupazionale, psicologia, terapia ABA).
contributo una tantum al pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti dopo la sospensione dell'attività lavorativa superiore ai 60 giorni per malattia o infortunio che determini una temporanea incapacità lavorativa
<u>Misure a sostegno dei fabbisogni formativi e dell'educazione/istruzione dei figli</u>
rimborso spese per l'acquisto dei testi scolastici e universitari, tasse scolastiche e universitarie, corsi di lingua, corsi di formazione o di aggiornamento per sé o per i propri figli.
<u>Altre specifiche tipologie di misure afferenti alle sopra-elencate tipologie di intervento</u> - sostegno alla genitorialità, sostegno alla conciliazione vita-lavoro, sostegno alla tutela della salute, sostegno ai bisogni di istruzione e formazione - individuate sulla base dei fabbisogni rilevati.



3. Le predette misure dovranno:

- prevedere una durata massima e la fissazione di un importo massimo erogabile in chiave di programmazione della spesa;
- si considerano comunque valide nei confronti di tutte le fattispecie genitoriali per le quali il Legislatore estende il campo di applicazione della normativa nazionale di riferimento;
- non sono cumulabili con altre tipologie di prestazioni già previste da interventi regionali di finanziamento a tutela e sostegno economico dei nuclei familiari residenti in Puglia.

Art. 4 – Dotazione finanziaria e Modalità di assegnazione delle risorse

1. Al fine di costituire i Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro, le risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano a € 2.500.000,00, attivate dalla D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019 “Piano delle Politiche Familiari di Puglia. Fondo per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro. Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014”.
Alla dotazione del Fondo si aggiungono le risorse rese disponibili da ciascun Soggetto intermediario a co-finanziamento degli interventi programmati, che non potranno in ogni caso essere inferiori a € 50.000,00 cadauno.
2. In presenza di 1 solo soggetto ammissibile al finanziamento, l’importo max concedibile sarà pari a € 1.000.000,00.
3. In presenza di 2 o più soggetti ammissibili al finanziamento, l’importo sarà ripartito secondo i seguenti parametri:
 - il 20% in parti uguali tra i diversi soggetti ammessi al finanziamento;
 - il 40% in misura proporzionale al punteggio ottenuto in base ai criteri definiti nell’art.6, comma 3.
 - il 40% in misura proporzionale alla rappresentatività del Soggetto Intermediario, in termini di lavoratori/trici che svolgono la loro prestazione presso le imprese che hanno versato contributi nel biennio 2018-2019 all’Ente/i Bilaterale/i o di libere professioniste e liberi professionisti iscritti all’Ordine/i professionale/i interessato/i, in base alle seguenti classi di ampiezza:

n. lavoratori e lavoratrici <500	5
n. lavoratori e lavoratrici > 500 <1.000	10
n. lavoratori e lavoratrici > 1.000 <3.000	15
n. lavoratori e lavoratrici > 3.000 <5.000	20
n. lavoratori e lavoratrici > 5.000 <10.000	25
n. lavoratori e lavoratrici > 10.000	30

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione della Candidature

I soggetti di cui all’art. 2 devono inviare entro il 18 dicembre 2019 in formato pdf e firmata digitalmente la seguente documentazione:

- domanda di candidatura, redatta secondo il modello di cui allo schema A, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente ovvero del Soggetto capofila del raggruppamento informale proponente, da cui si rilevi anche la quota di cofinanziamento che il Soggetto proponente si impegna a rendere disponibile in caso di ammissione al finanziamento e i riferimenti della persona interna all’Organismo (o interna al soggetto capofila in caso di raggruppamento) autorizzata a rappresentare il



Soggetto Intermediario nei rapporti con la Regione Puglia;

- formulario di presentazione del soggetto proponente, redatto secondo il modello di cui allo schema B, debitamente compilato in ogni parte;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del Soggetto proponente, conforme allo schema C, debitamente sottoscritta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, sottoscritta dal legale Rappresentante del soggetto proponente singolo o, in caso di raggruppamento informale, dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento (una per ogni singolo componente il raggruppamento);
- dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dal legale rappresentante e da ciascun soggetto componente l'organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente, conformi allo schema D, debitamente sottoscritte, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dalle quali risulti l'assenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa, avendo cura di alleare i documenti di validità in corso di validità. In caso di raggruppamento informale, tali dichiarazioni dovranno essere rese dai legali rappresentanti e membri organi di amministrazione con poteri di rappresentanza di ciascun componente il raggruppamento;
- ove rilevi, dichiarazione d'impegno conforme allo Schema E, sottoscritta da ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento informale, a costituirsi in formale raggruppamento nel caso di ammissione al finanziamento prima della sottoscrizione della Convenzione di cui all'art.7, e ad assicurare la corretta attuazione e gestione dell'intervento, nel rispetto degli accordi tra le parti che saranno definiti in sede di costituzione del raggruppamento formale;
- copia dei documento d'identità in corso di validità del/i Legale/i rappresentate/i del soggetto proponente in forma singola o dei componenti il raggruppamento informale proponente.

Tutti i documenti dovranno essere in formato pdf e firmati con firma digitale del legale rappresentante del soggetto candidato e inviati via P.E.C. al seguente indirizzo:

servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it avente ad oggetto: **Avviso di selezione Soggetti intermediari per la gestione del Fondo pubblico privato per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro**".

Art. 6 – Istruttoria e valutazione delle candidature

1. L'istruttoria delle candidature è espletata dal Servizio Minori Famiglie Pari Opportunità, che esamina le candidature pervenute sotto il profilo della formale ammissibilità ai sensi del successivo comma 2 e valuta le domande ritenute ammissibili, ai fini della formazione della graduatoria di merito, sulla base dei criteri indicati al successivo comma 3.

2. Per la verifica di ammissibilità, si procederà ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- la presentazione delle candidature da parte di Soggetti indicati all'art. 2 ed in possesso di tutti i requisiti ivi indicati;
- il rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle candidature fissato all'art. 5.

3. Le candidature ritenute ammissibili ai sensi del precedente comma verranno valutate, ai fini della formazione della graduatoria di merito, secondo i criteri sotto-elencati:

Criteri per la valutazione di merito	
1. Copertura territoriale	Max 30punti
Copertura territoriale fino a 2 territori provinciali/area metropolitana	10 punti
Copertura territoriale su 3 territori provinciali/area metropolitana	15 punti
Copertura territoriale su 4 territori provinciali/area metropolitana	20 punti
Copertura territoriale su 5 territori provinciali/area metropolitana	25 punti
Copertura territoriale di livello regionale	30 punti
2. Esperienza pregressa	Max 10 punti
Nessuna esperienza pregressa	0 punti
Esperienza pregressa nella gestione di interventi di conciliazione vita-lavoro	Max 5punti
Esperienza pregressa nella gestione dei <i>Fondi pubblico privati per la flessibilità e/o dei Fondi pubblico privati per il sostegno alla genitorialità</i>	Max 10 punti
3. Cofinanziamento aggiuntivo rispetto all'importo minimo obbligatorio fissato in € 50.000,00	Max 25 punti
Incremento <10% rispetto all'importo minimo obbligatorio	5 punti
Incremento <20% rispetto all'importo minimo obbligatorio	10 punti
Incremento <30% rispetto all'importo minimo obbligatorio	15punti
Incremento <40% rispetto all'importo minimo obbligatorio	20 punti
Incremento =>40% e oltre rispetto all'importo minimo obbligatorio	25 punti
Totale	Max 65 punti

Il punteggio minimo per l'ammissione al contributo è pari a 35 punti.

4. A conclusione dell'istruttoria, con Determinazione della Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità è approvata la graduatoria dei Soggetti intermediari e sono assegnate le risorse disponibili con le modalità di cui all' art. 4.

Art. 7 - Sottoscrizione della Convenzione

Con ciascuno dei Soggetti che hanno superato positivamente la valutazione di merito (di seguito Soggetto Intermediario), Regione Puglia – Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità sottoscrive apposita Convenzione, in cui sono specificati e regolati gli adempimenti a carico del Soggetto Intermediario, l'importo e le modalità di trasferimento delle risorse da parte di Regione Puglia ed ogni altro elemento che Regione Puglia riterrà utile per la corretta gestione delle risorse.

Art. 8 - Obblighi dei Soggetti Intermediari

1. Nelle diverse fasi di realizzazione e rendicontazione delle attività svolte, il Soggetto Intermediario dovrà fornire tempestivamente a Regione Puglia le informazioni e i dati necessari al monitoraggio dell'intervento.



2. La Regione può disporre in ogni momento controlli e verifiche sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche in loco, con facoltà di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.
3. Il Soggetto Intermediario dovrà assicurare la valutazione sull'efficacia e sulla qualità degli interventi, fornendo secondo le modalità che verranno indicate dalla Regione Puglia - Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità *report* di valutazione *in itinere* ed *ex post*.

Art. 9 - Cause di Revoca

1. La Regione provvede, previa diffida, alla revoca parziale o totale del finanziamento provvisoriamente concesso, nei casi in cui il *Soggetto Intermediario*:
 - non rispetti gli adempimenti previsti dal presente Avviso e gli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione di cui all'art.7;
 - incorra in violazioni o negligenze in ordine a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti;
 - comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
2. La Regione provvede alla revoca totale del finanziamento provvisoriamente concesso, nei casi in cui si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta:
 - l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti o atti comunque imputabili al soggetto proponente e non sanabili;
 - dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda o nella rendicontazione della spesa.

Art. 10 - Modalità di erogazione delle risorse

1. Il contributo assegnato ad ogni Soggetto Intermediario sarà erogato, nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione di cui all'art.7, secondo le seguenti modalità:
 - **una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 60% del contributo provvisorio assegnato**, previa sottoscrizione della Convenzione e presentazione di:
 - a) redazione dell'Avviso finalizzato alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di erogazione delle misure, di cui all'art.3;
 - b) presentazione domanda di pagamento;
 - c) comunicazione alla Regione dell'avvio delle attività;
 - d) polizza fidejussoria a garanzia dell'importo medesimo oggetto di anticipazione.
 - **pagamento intermedio, pari al 30% del contributo provvisorio assegnato**, a fronte di un avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del costo complessivo del progetto, previa presentazione di:
 - a) domanda di pagamento;
 - b) rendiconto della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili sostenute;
 - c) polizza fidejussoria a garanzia dell'importo medesimo oggetto di pagamento intermedio.
 - **erogazione finale, a saldo, nella misura massima del 10%**, a fronte di un avanzamento pari al 100% del costo complessivo del progetto, previa presentazione di:
 - a) domanda di pagamento;
 - b) rendiconto finale della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili sostenute.



2. Le polizze fideiussorie stipulate dai Soggetti Intermediari a garanzia degli importi richiesti come l'anticipazione e pagamento intermedio dovranno essere rilasciate da:
- banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;
 - società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
 - società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 141/2010 e s.m.i.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 riformato, "Albo degli intermediari finanziari", tenuto presso la Banca d'Italia.

3. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.
4. È facoltà del soggetto garante concedere validità alla garanzia per la prima anticipazione ed il pagamento intermedio, previa comunicazione da parte della Regione Puglia di svincolo della quota garantita in anticipazione a seguito di certificazione di ammissibilità della relativa spesa.

Art. 11 - Rendicontazione finale e determinazione del contributo definitivo

1. A fronte dell'importo provvisoriamente concesso dalla Regione Puglia a ciascuno dei Soggetti Intermediari, l'ammontare definitivo del contributo finanziario sarà rideterminato a consuntivo, in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla Regione.
2. Tutti i costi coperti dal cofinanziamento privato andranno regolarmente documentati e rendicontati. Qualora, in sede di controllo della rendicontazione finale, parte del cofinanziamento privato non risultasse documentato e rendicontato, l'importo del contributo pubblico verrà ridotto proporzionalmente.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione dei Soggetti intermediari di cui al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento amministrativo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal D.Lgs 101/2018e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art.13 - Pubblicità, Informazioni e Riferimenti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.regione.puglia.it . Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, al seguente indirizzo email: f.venuleo@regione.puglia.it